

Ai coordinatori regionali FP CGIL
CISL FP - UIL PA - UNSA - FLP –
USB

e, p.c. Direzioni provinciali

Ufficio provinciale di Milano –
Territorio

Capi Settore e Capi Ufficio DR

Direzione centrale risorse umane
Settore Gestione del personale

OGGETTO: Ferie del personale assunto a seguito di vincita di concorso pubblico – neoassunti

Gentili Rappresentanti sindacali,

il 26 luglio scorso avete chiesto di fornire indicazioni univoche agli Uffici della nostra regione per consentire al personale neoassunto la fruizione delle ferie senza l'applicazione del limite stringente delle giornate imputabili ai mesi già lavorati.

Ritenete, infatti, che *“non vi è alcuna preclusione contrattuale all'accoglimento delle richieste di fruizione di un numero di giorni superiori a quelli maturati mensilmente, fatto salvo ovviamente il limite del numero complessivo di giorni imputabili alla frazione d'anno successiva all'assunzione”*.

Valutata la vostra richiesta, vi rappresento quanto segue.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Funzioni centrali in vigore, art. 23, disciplina la quantificazione dei giorni di ferie spettanti nell'anno dell'assunzione.

Ai dipendenti assunti per la prima volta in Agenzia delle Entrate (distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni lavorativi) spettano 26 giorni di ferie. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, spettano invece 28 giorni di ferie. Il numero di giornate di ferie spettanti nell'anno dell'assunzione in servizio è determinato in proporzione *“dei dodicesimi di servizio prestato”*. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

L'ARAN, con riferimento all'art. 44, comma 7 del CCNL – Agenzie Fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004¹, il cui testo è identico a quello attualmente vigente, ha confermato² che il dipendente nell'anno dell'assunzione matura un numero di giorni di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato presso la nuova amministrazione, coerentemente con la finalità di consentire il recupero delle energie psico-fisiche e la tutela della salute.

Nuovamente l'ARAN³ si è espressa sul corretto calcolo relativo al numero di giorni di ferie spettanti nel primo mese lavorativo, confermando che se la frazione del mese lavorato è uguale o inferiore a 15 giorni, in quel mese il neoassunto non ha maturato alcun giorno di ferie.

Inoltre, la Direzione Centrale Risorse umane, Ufficio Dirigenti e posizioni organizzative, ha di recente confermato la medesima interpretazione anche con riferimento ai dirigenti neoassunti.

Non ritengo, pertanto, che la fruizione di giorni di ferie non maturate, possa essere compatibile con il dettato contrattuale: diversamente da altri istituti, compresi quelli evidenziati nella vostra richiesta unitaria, la maturazione delle ferie è legata espressamente al servizio prestato.

Pertanto, vi comunico che al personale assunto lo scorso 26 giugno, potranno essere autorizzati fino a cinque giorni di ferie, da fruire a richiesta entro il mese di agosto, mentre per il personale assunto dal 17 luglio saranno autorizzabili 2 giorni di ferie.

Resta confermata la possibilità di fruire di altri istituti normativi o contrattuali nel rispetto dei presupposti e delle modalità specificate.

Distinti saluti

IL DIRETTORE REGIONALE

Antonino Di Geronimo

(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

¹ Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

² Raccolta sistematica degli orientamenti applicativi – Ferie e festività – comparto Agenzie fiscali - dicembre 2015: paragrafo 1.4 “*Il Dipendente che ha un'articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni ... matura 2,66 giorni di ferie al mese pari a 32/12simi (ivi compresi i giorni di festività soppresse).*” Paragrafo 2.2 “*.....giorni di ferie, il cui numero maturerà proporzionalmente al periodo di servizio prestato presso la nuova amministrazione*”

³ Parere ARAN CFL230